VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1883

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ANIELLO, CARIGLIA, BOFFARDI INES, ALESSANDRINI, CATELLA, BUCALOSSI, PANDOLFO, FOSCHI

Presentata il 28 luglio 1972

Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132

Onorevoli Colleghi! — L'esame dell'articolo 1, commi quinto e sesto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, consente di rilevare agevolmente che, dalla normativa riguardante gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono praticamente emarginati gli enti acattolici che svolgono assistenza ospedaliera.

Infatti, questi enti essendo (o dipendendo da) « corpi morali » riconosciuti in modo atipico in assenza di specifica normativa, continuano a non rientrare in precise categorie amministrativistiche, il che si riflette sul piano della loro stessa struttura e funzione sociale.

Il legislatore, con un ordine del giorno, votato dalla Camera in data 6 febbraio 1968 ha tentato di dettare una normativa stabilendo in primis il principio dell'autonomia di detti enti acattolici e impegnando il Governo a determinare, in sede di regolamentazione per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, i limiti e le forme di tale autonomia. La parte conclusiva dell'ordine del giorno, infatti, così recitava:

« La Camera, Omissis,

impegna il Governo a disporre che, nelle norme regolamentari da emanarsi per l'esecuzione della nuova disciplina ospedaliera, gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Torre Pellice, Pomaretto e l'ospedale israelitico di Roma, dove è offerta ai cittadini come agli stranieri di varie nazionalità l'opportunità di essere assistiti da personale della loro stessa fede religiosa, essendo essi gestiti da enti delle rispettive confessioni religiose civilmente riconosciute, continuino ad essere regolati dal regime giuridico-amministrativo previsto dagli statuti che son loro propri, fatta salva la vigilanza tecnica sanitaria spettante al Ministero della sanità.

« Rossi Paolo, Gonella Guido, Bozzi, Cariglia, La Malfa ».

Onorevoli colleghi, la seguente proposta di legge permette agli ospedali acattolici di superare questo momento di incertezza, conservando la loro propria autonomia e chiarendo la situazione in cui si trovano non potendo disconoscersi la loro importanza e la validità della loro particolare funzione.

Riteniamo pertanto che questa proposta di legge meriti il vostro consenso e la vostra approvazione.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla ricezione della domanda.

ART. 2.

In deroga all'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio d'amministrazione è composto esclusivamente dai rappresentanti degli enti e gruppi attualmente in essi rappresentati a norma degli statuti attualmente vigenti nei modi stabiliti dagli statuti degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

I rapporti degli enti di cui al precedente articolo 1 con gli organismi sanitari e locali e con gli altri enti ospedalieri sono mantenuti nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 4.

Alla domanda di cui all'articolo 1 della presente legge sono allegati lo statuto e l'inventario del patrimonio, comprendente gli immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi e il complesso delle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento degli ospedali.

ART. 5.

Il personale dipendente dagli ospedali di cui al precedente articolo 1 viene assorbito dai nuovi enti ospedalieri secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; qualora l'ospedale disponga di un regolamento organico equipollente ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, esso regolamento conserva la sua validità.